

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente TOGNI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

###### IN SEDE DELIBERANTE

###### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti » (350):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 18, 19, 24 e <i>passim</i>
ABENANTE . . . . .	21, 22, 24 e <i>passim</i>
ALESSANDRINI . . . . .	22, 25, 26
CEBRELLI . . . . .	20, 27
CROLLALANZA . . . . .	26
MADERCHI . . . . .	18
MAZZEI . . . . .	20, 25, 26
SAMMARTINO, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	18, 23, 25 e <i>passim</i>
SAMONÀ . . . . .	22, 26
SANTALCO . . . . .	25, 26, 27
ZACCARI, <i>sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	22, 26, 27 e <i>passim</i>

###### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Attribuzione di nuove mansioni al personale dell'esercizio telefonico delle tabel-

le XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 » (351):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 31, 32, 33 e <i>passim</i>
ABENANTE . . . . .	32, 36
ALESSANDRINI . . . . .	33
CEBRELLI . . . . .	33
GROSSI . . . . .	33
MAZZEI . . . . .	34, 36
SAMMARTINO, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	31, 35
SANTALCO . . . . .	34, 36
ZACCARI, <i>sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	35, 36

###### Discussione e approvazione:

« Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato » (352):

PRESIDENTE . . . . .	37, 38
CEBRELLI . . . . .	38
SAMMARTINO, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	37
ZACCARI, <i>sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	38

###### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, contenente dispo-

sizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (353):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 39, 40, 44 e <i>passim</i>
CEBRELLI . . . . .	40, 41
MAZZEI . . . . .	40, 41
SAMMARTINO, <i>relatore alla Commissione</i> . . .	39, 41
ZACCARI, <i>sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	40

#### Discussione e approvazione:

« Rivalutazione delle indennità per l'uso di veicoli a motore di proprietà dei dipendenti delle Aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (354):

PRESIDENTE . . . . .	42, 43
CEBRELLI . . . . .	43
SAMMARTINO, <i>relatore alla Commissione</i> . . .	42
ZACCARI, <i>sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	43

*La seduta inizia alle ore 10,30.*

SALERNO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

#### Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti » (350)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti ».

Manca il parere della 1<sup>a</sup> Commissione. Siccome, però, il termine per l'espressione di detto parere è scaduto, possiamo senz'altro iniziare la discussione generale del disegno di legge, dopo avere ascoltato la relazione del senatore Sammartino.

MADERCHI. Poichè la 1<sup>a</sup> Commissione regolarmente omette di esprimere i pareri di competenza, propongo di avanzare formale richiesta affinché la 1<sup>a</sup> Commissione estenda regolarmente e tempestivamente i pareri ad essa affidati. Infatti in Assemblea, per esempio, nella discussione sui disegni di legge concernenti la salvaguardia di Venezia, ci siamo trovati in difficoltà.

PRESIDENTE. Non mancherò d'informare della sua proposta il Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione.

Prego il senatore Sammartino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SAMMARTINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il presente disegno di legge ci richiama alla più viva e responsabile attenzione su una situazione di fatto, inerente il collocamento degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti agenti, su cui l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni invita il Parlamento a tornare per opportuni adeguamenti e modifiche sul piano pratico. Ricorderò, appena per inciso, la situazione di diritto e quella di fatto nella materia. Di diritto: l'articolo 125 del testo unico — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 — prescrive che, quando una Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni deve procedere a sostituire gli agenti addetti ai servizi di recapito, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria, per qualsiasi motivo giustificato assenti dal servizio, vi procede chiamando persone che sono iscritte negli appositi elenchi provinciali. Questo in termini di diritto. Sta però di fatto che in molti casi l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, quando deve fare ricorso all'opera dei sostituti, trova che non sempre e non dovunque gli aventi titolo — ossia gli iscritti nel noto albo provinciale — sono pronti e disponibili. Ciò per ragioni varie: ad esempio, perchè essi hanno, nel frattempo, trovata altra occupazione più stabile e quindi più conveniente, od anche perchè, se si tratta di recarsi a prendere servizio sostitutivo in zone lontane dal proprio ambiente, con aggravio di spese a pro-

prio carico, la risposta all'invito dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni non può che essere negativa.

Per ovviare a tali inconvenienti bisognerebbe ampliare il ruolo degli agenti, sì da poter disporre di un congruo numero di unità su cui contare per la sostituzione degli assenti.

Parlare di concorsi da bandire e da espletare, per coprire detti posti, equivarrebbe a rinviare di alcuni anni la soluzione auspicata. Sappiamo infatti quali e quante difficoltà di ordine organizzativo si frappongono, proprio nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, ogni volta che si tratti di un concorso, nel quale i candidati stanno costantemente nel rapporto uno a cento con i posti da ricoprire e il tempo per la selezione delle domande e dei documenti, la scelta delle sedi, l'espletamento delle prove eccetera sono remore inevitabili, che non agevolano la soluzione migliore. Di qui la necessità di riprendere in esame l'attuale disciplina, allo scopo di fissare nuovi criteri di reclutamento, che assicurino, con la celerità del caso e con la scelta di personale qualificato, il servizio tanto delicato della raccolta e del recapito della corrispondenza.

Ora, con il presente disegno di legge si propone che resti salvo il principio del ricorso alla categoria dei sostituti, iscritti all'elenco, ma si stabilisce che gli iscritti, a determinate condizioni, conseguano il passaggio in ruolo, mediante concorsi per titoli. E la prima, fondamentale modifica alle disposizioni vigenti è quella contemplata nell'articolo 1, che è integralmente sostitutivo dell'articolo 125 del testo unico 9 agosto 1967, n. 1417: in esso si stabilisce che all'elenco dei sostituti si accede mediante pubblico concorso per titoli, da bandirsi nell'ambito di ogni provincia. Si stabilisce anche un limite per le iscrizioni all'elenco, nella misura del 30 per cento dei posti di agenti assegnati alla provincia interessata, escluse le unità di scorta. Si stabilisce altresì — principio di indiscusso valore morale e sociale — che una aliquota del 10 per cento dei posti che vanno a concorso sia riservata agli orfani ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto prima di aver maturato il diritto alla pensione. Inoltre, per le vedove, il limite massimo di età per l'iscrizione nell'elenco è elevato a 45 anni.

Competente a formare la graduatoria provinciale per la iscrizione nell'elenco dei sostituti è la stessa Commissione provinciale per gli uffici locali. I criteri di valutazione vengono fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

L'articolo 2 sostituisce tutto l'articolo 63 del citato testo unico n. 1417, che regola attualmente l'accesso alla carriera ausiliaria degli uffici locali. Questo articolo prevede, per la nomina a fattorino, un concorso per titoli, riservato a coloro che abbiano prestatato effettivo servizio, anche non continuativo, per almeno sei mesi in qualità di agenti o fattorini.

Onorevoli colleghi, questo, in rapida sintesi, è il provvedimento al nostro esame. Va detto, per la cronaca, che uguale provvedimento è stato presentato dal Governo nel gennaio 1972, ma non poté essere preso in esame a causa dell'avvenuto scioglimento del Parlamento. Io sono, naturalmente, favorevole al disegno di legge. Favorevole non perchè ne sono il relatore, non perchè appartengo ad un gruppo della maggioranza, ma favorevole per la coscienza che ho del disagio in cui tuttora versa l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, soprattutto nel settore della raccolta e distribuzione della corrispondenza e dei pacchi. È doloroso dirlo, e peggio doverlo ammettere: le cose, in questo campo, non vanno bene; l'utenza ne è profondamente turbata e i legislatori hanno il dovere di chiederne conto alla pubblica Amministrazione, la quale in questo caso ci risponderà: si approvi questo provvedimento e tutto andrà meglio.

È con questa speranza, onorevole sottosegretario Zaccari, che io invito cordialmente i senatori ad approvare il disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica il 13 settembre 1972.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Sammartino per la chiara relazione, e dichiaro aperta la discussione generale.

**C E B R E L L I .** Dirò subito che complessivamente siamo d'accordo su questo provvedimento, anche se, come sempre quando

dobbiamo discutere dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni, ritorniamo a considerare lo stato generale dell'Azienda stessa, che abbisogna, ad avviso di tutti, non solamente di una profonda riflessione, ma soprattutto di interventi che noi pensiamo debbano camminare nella direzione di una riforma dell'Azienda in quanto tale. Non è un discorso nuovo: ascolteremo, fra non molto tempo, l'onorevole Ministro e potremo in quella sede discutere più ampiamente questo problema generale. Ho ricordato il nostro atteggiamento di fondo solamente per precisare che questo provvedimento, sul quale, ripeto, c'è il consenso del Gruppo comunista, è comunque un provvedimento all'interno dell'attuale logica aziendale. Questo ci sembra importante sottolineare, appunto per rimarcare l'esigenza di un discorso approfondito e di una riflessione approfondita, e soprattutto di misure da prendere per l'Azienda, che è produttrice di servizi e che quindi ha una forte caratterizzazione sociale (o almeno noi pensiamo che debba averla). Invero, essa, attualmente, non è in grado di soddisfare nè le esigenze di servizio nè quelle sociali: a me sembra che a questo nessuno possa opporre valide obiezioni; la mia affermazione non è soltanto condivisa dal Gruppo comunista, ma un po' da tutti: parlamentari, sindacati, utenti, amministrazioni locali che devono fare i conti con esigenze non ancora soddisfatte. Quindi, quello in discussione è un provvedimento che sta all'interno dell'attuale struttura dell'Azienda, e quindi dell'attuale logica aziendale; noi diciamo che esso porta una certa correzione degli squilibri esistenti, tende a correggere una situazione diventata ormai insostenibile; questo provvedimento non risolve però il problema generale dell'Azienda. E noi siamo favorevoli al provvedimento, quindi, in questi limiti; perchè altrimenti correremmo il rischio di eludere il problema e di creare anche illusioni nell'utenza. Inoltre, il disegno di legge non si adegua per nulla all'attualità sociale e politica del Paese.

Mi limito ad un accenno. A pagina 6 della relazione introduttiva è scritto: « Dette circoscrizioni verranno stabilite con provvedimento del direttore provinciale, provvedimento che dovrà anche indicare l'ufficio lo-

cale da eleggere a sede del centro scorta, al quale verranno assegnate le unità di scorta per le esigenze della circoscrizione ».

Questo può sembrare normale in un disegno di legge così congegnato, ma non nella logica delle esigenze di un'azienda, del rapporto che le strutture dell'azienda debbono avere con la realtà del Paese. Il tipo di provvedimento al quale ci troviamo di fronte è molto ristretto, settoriale e non risolve alcun problema di fondo.

L'Azienda di cui trattasi ha oggi bisogno di 15.000-20.000 persone in più, se vuole far fronte effettivamente alle necessità del Paese; quindi, non sarà certo il presente provvedimento che potrà soddisfare le esigenze della collettività.

Stante, però, l'opportunità di sistemare qualcosa, nell'attesa che altri discorsi vengano portati avanti e che la situazione venga profondamente corretta, daremo la nostra approvazione al provvedimento in esame. Proporrò però, se nel corso della discussione generale troveremo l'accordo, un emendamento al penultimo capoverso dell'articolo 2, inteso a regolarizzare la posizione di numerosi fattorini che sono stati inquadrati con il 1° luglio 1970. Ai sensi di tale emendamento, a partire dal 1° luglio 1970, all'atto della nomina a fattorino, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di reggente dovrebbero essere valutati per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.

**M A Z Z E I .** Mi rivolgo soprattutto all'onorevole relatore e al rappresentante del Governo, per ricevere un chiarimento di fondo sul presente disegno di legge.

In sostanza, per ciò che mi è sembrato di capire, vengono formati gli elenchi provinciali dei sostituti e anzi, con una certa logica che ritengo accettabile, si restringe il numero di detti sostituti perchè, avendo essi una maggiore possibilità di essere chiamati in servizio sia pure saltuariamente, è probabile che siano più disponibili. È previsto che costoro debbano intervenire (così almeno dice l'articolo 1) solo nei casi in cui il titolare di

ruolo dell'amministrazione si assenti per malattia, congedo, eccetera; ed i posti che via via si renderanno disponibili potranno essere coperti attraverso un secondo concorso per titoli.

Questa è l'articolazione del disegno di legge. Ora, io non riesco a rendermi conto di quali possano essere gli effetti positivi di esso a fronte delle diverse esigenze dell'azienda. A me sembra, cioè, che il problema non sia tanto quello di trovare i sostituti che coprano le assenze del personale di ruolo, quanto quello di andare incontro, almeno, ad una esigenza (che mi pare sia di 15.000-20.000 nuovi posti) che non può essere soddisfatta se non attraverso l'ampliamento dei ruoli.

Se questo è il punto, mi domando come un disegno di legge così marginale e limitato possa svolgere la sua funzione. In sede di discussione dei singoli articoli farò altre considerazioni di ordine particolare, riservandomi anche di suggerire qualche emendamento.

**A B E N A N T E .** Vorrei solo ribadire il concetto già espresso dal collega Cebrelli sull'inefficacia del presente disegno di legge ai fini della funzionalità del servizio. Diciamo con estrema chiarezza: esiste un problema di personale, ma soprattutto di ristrutturazione del servizio. Tutti sappiamo che anche il famoso servizio aereo notturno, istituito allo scopo di accelerare il trasporto della posta, ha talune strozzature ineliminabili nello smistamento, prima ancora che nella fase del trasporto dall'ufficio alla casa dell'utente.

D'altra parte, con il disegno di legge in esame innoviamo, e non poco, la legislazione vigente in materia di assunzioni del personale postale. È bene che questo avvenga, perchè la precedente norma costituiva una palese ingiustizia: infatti, coloro i quali avevano avuto comunque un rapporto con l'Amministrazione delle poste attraverso l'elenco dei sostituti, potevano essere scavalcati da altri mediante l'assunzione diretta. Oggi avremmo, invece, un ruolo aperto, di passaggio dall'avventiziato alla pianta stabile. Ed allora, su questo terreno che ritengo sia di riconoscimento del lavoro prestato dai sostituti, non possiamo, a mio parere, consentire il tipo di

articolazione che ci viene proposta, perchè c'è una contraddizione nel disegno di legge che dobbiamo superare.

Il concorso per titoli per l'istituzione dell'elenco provinciale è unico e concerne il 30 per cento di coloro che sono in servizio; non si dice, però, nell'articolo 1, che l'elenco è rinnovabile. D'altra parte, nell'articolo 2 si parla di assunzione con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno, in rapporto alle necessità ed alle vacanze che si saranno determinate. Ecco l'elemento di contraddizione; ed allora, o rinnoviamo l'elenco dei sostituti ogni anno, oppure creiamo una nuova casta chiusa, dalla quale non si esce e nell'ambito della quale può avvenire di tutto.

Vengo alla seconda considerazione, che formulo in termini interrogativi rivolgendomi, soprattutto, al relatore. Viene posto, al punto *b*) dell'articolo 1, il limite di età di 25 anni, che è incostituzionale, perchè in Italia si ha diritto al lavoro fino al sessantesimo anno di età. Quale valore, quindi, ha un termine così tassativo, soprattutto in zone come quelle del Mezzogiorno dove la fame di lavoro non si esaurisce a 25 anni?

Terza considerazione: ritengo giusto che venga riservata una quota dei posti disponibili per le vedove e gli orfani; ma avete considerato la quota di riserva per le categorie protette? Perchè, giustamente — ripeto — istituiamo una nuova figura per l'elenco dei sostituti: quella delle vedove e degli orfani del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione; ma non possiamo escludere le altre categorie, se non creando un'ingiustizia e una contraddizione con la legislazione generale che regola i rapporti del pubblico impiego e dell'impiego privato.

Non vorrei, peraltro, che attraverso questi concorsi — proprio perchè si tratta di concorsi attraverso i quali dalla qualifica di sostituti si accede a tutta la carriera amministrativa delle Poste — si determinassero discriminazioni. Avete valutato quali possono essere i titoli preferenziali ai fini della formazione della graduatoria? Si potrà tener conto dei figli, del carico familiare, ma bisogna comunque trovare un criterio che caratteriz-

zi la compilazione della graduatoria dei vincitori.

All'articolo 2 si dice che i posti vengono conferiti mediante concorso per titoli, cui sono ammessi gli iscritti negli elenchi provinciali che abbiano prestato lodevole servizio effettivo per almeno sei mesi. In proposito ho molte riserve, perchè proprio attraverso la valutazione del lodevole servizio si sono commesse le più gravi ingiustizie e verificati deprecabili episodi di servilismo. Chi è colui che deve attribuire questa nota di qualifica? Chi dà « pessimo » se il dipendente svolge il servizio in un determinato modo, che non è sempre detto sia quello effettivamente meno corretto?

ALESSANDRINI. È previsto solo l'ottimo!

ABENANTE. Allora l'aggettivo « lodevole » bisogna eliminarlo. In altri termini, o diciamo che vale il servizio prestato per sei mesi, oppure, se vogliamo mantenere l'aggettivo « lodevole », stabiliamo che il lodevole servizio deve essere giudicato da una commissione di cui facciano parte i rappresentanti sindacali.

Non me la sento di conferire al dirigente dell'ufficio tali poteri decisionali. Infatti, nel momento in cui un dipendente avrà avuto una qualifica non lodevole, ai fini dell'accesso ad un determinato posto, non potrà esservi ammesso neanche con il 1º luglio dell'anno successivo, in quanto la suddetta qualifica costituisce un precedente negativo.

Pertanto, anche in questo caso si dovrebbe parlare di lodevole servizio accertato dalle commissioni provinciali che già esistono nell'ambito delle Poste e delle quali fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che garantiscono la salvaguardia dei diritti del personale già in servizio.

Perchè non dovremmo far usufruire anche i sostituti dei benefici derivati dai nuovi rapporti istituitisi tra la pubblica Amministrazione e i rappresentanti dei sindacati?

Questo è l'interrogativo che pongo all'onorevole relatore, precisando che sono consenziente con la finalità sociale che il provvedimento si propone, pure se, come ho detto al-

l'inizio, non dobbiamo illuderci che, con queste norme, risolveremo il problema delle Poste, il quale è di ben altra natura e proporzione.

ZACCARI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole relatore per l'illustrazione del nuovo sistema che questo provvedimento propone, e voglio subito precisare che il disegno di legge è di portata limitata e non vuole certo risolvere i grossi problemi dell'Azienda.

Le presenti norme intendono dare organicità e mettere ordine negli elenchi provinciali dei sostituti degli agenti addetti al recapito. Attualmente, chiunque lo voglia può essere iscritto in tali elenchi provinciali ed essere poi nominato, quando se ne presenta la necessità, sostituto dal direttore provinciale. Tale sistema si vuole ora innovare profondamente, indicando un concorso pubblico per titoli su base provinciale ed iscrivendo quindi nell'elenco provinciale un numero di sostituti pari al 30 per cento dei posti di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077. Questa disposizione si è resa necessaria per non creare troppe illusioni in tutti coloro che faranno domanda perchè, già attualmente, gli elenchi provinciali registrano un gran numero di iscrizioni e non è sembrato giusto, ripeto, alimentare tale illusione. C'è però da aggiungere che questa percentuale del 30 per cento viene rinnovata ogni anno, il che, senatore Abenante, dovrebbe in parte tranquillizzarla.

SAMONA. Trovo giustissima questa disposizione. A Venezia, per un solo posto di dattilografa, si sono presentate 1.000 persone e, se non ci fosse stato il limite del 30 per cento, il problema sarebbe stato di ancora più difficile soluzione.

Bisogna pensare che questa norma avrà ripercussioni in tutte le altre Amministrazioni e quindi è giusto che vi sia.

ZACCARI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. La percentuale del 30 per cento, ripeto, verrà rinnovata

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

di anno in anno, a mano a mano che verranno effettuate le immissioni in ruolo. Praticamente, questo sarebbe il nuovo sistema per provvedere alla sostituzione del personale della carriera ausiliaria degli ufficiali postali locali assente dal servizio.

Un secondo punto fondamentale del provvedimento è che si pongono le basi per il reclutamento del personale di ruolo della carriera ausiliaria in quanto, annualmente, si indirà un concorso a titoli per i posti disponibili.

Altra precisazione importante riguarda il criterio di valutazione delle domande; in base al vigente articolo 125 del testo unico 9 agosto 1967, n. 1417, è stabilito che tutti i cittadini in possesso dei requisiti di legge possono, a domanda, essere iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti. Nell'articolo 1 del provvedimento in esame, invece, si precisa che, una volta bandito il concorso, per la formazione dell'apposita graduatoria, sulla base della quale verrà disposta l'iscrizione nell'elenco, interverrà la Commissione provinciale per gli uffici locali e si applicheranno i criteri fissati con decreto del Ministro delle poste, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali presieduta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato.

In tal modo vi sono tutte le garanzie per procedere con il massimo di funzionalità ed obiettività.

Come ho già detto, mi pare che il provvedimento in esame, pur nella sua limitatezza, innovi positivamente per quanto riguarda le attuali storture di questo servizio, senza contare che è senza dubbio apprezzabile la norma in virtù della quale, in luogo della scorta agenti presso ciascun ufficio, viene costituita una scorta su base provinciale. Tra l'altro, viene stabilito che l'Amministrazione debba ricorrere a detta scorta anche per la copertura dei posti di nuova istituzione o comunque vacanti, alla quale attualmente si può provvedere soltanto con i sostituti iscritti nell'elenco provinciale. Infine, il provvedimento innova anche per quanto riguarda il trattamento economico del personale interessato.

Il senatore Cebrelli ha proposto di inserire nel penultimo comma dell'articolo 2 un

emendamento tendente ad estendere il riconoscimento del servizio prestato anche ai fattorini immessi in servizio dal 1° luglio 1970. Nutro qualche perplessità su tale proposta innovativa, anche perchè taluni uffici del Ministero non sono favorevoli all'innovazione.

Mi rimetto comunque alla Commissione per ogni decisione in merito.

Concludendo, invito l'onorevole Commissione, che in linea generale ha espresso parere favorevole al provvedimento, a voler confortare le norme in esame con il suo voto. In tal modo l'Amministrazione delle poste sarà in grado, se non di risolvere definitivamente tutti i suoi gravi problemi, per lo meno di migliorare la situazione attuale in un settore — quale il servizio di raccolta, recapito e distribuzione della corrispondenza — di grande importanza per tutti i cittadini.

**S A M M A R T I N O**, *relatore alla Commissione*. Tutto il dibattito fin qui svoltosi mi pare sia contraddistinto da un minimo comun denominatore: i limiti che il presente disegno di legge si propone. Lo stesso sottosegretario Zaccari ha convenuto che bisognerà affrontare con provvedimenti ben più radicali il problema della raccolta e distribuzione della corrispondenza in Italia ma che, per il momento, ci si deve accontentare di eliminarne solamente le storture più evidenti.

Scendendo nei particolari della discussione, risponderò al senatore Abenante che all'articolo 1 del disegno di legge sono elencati i requisiti minimi richiesti per essere ammessi al pubblico concorso. Non si parla di titoli. Ma, dovendo poi la commissione provinciale procedere alla graduatoria, è ovvio che, oltre questi requisiti, che servono solo ai fini dell'ammissione, ogni candidato potrà presentare qualsiasi titolo a documentazione della domanda. Sulla valutazione di tali titoli la commissione provinciale si pronunzierà. Altrimenti non si spiegherebbe quel « concorso per titoli » inserito al primo comma dell'articolo 1.

Credo di avere risposto anche al collega Mazzei circa i dubbi da lui espressi, accet-

tando l'argomentazione che questo provvedimento è da considerare puramente interlocutorio. Accetto anche l'emendamento del collega Cebrelli, perchè in effetti, se non dicesimo che, a partire dal 1º luglio del 1970, all'atto della nomina dei fattorini, i periodi di effettivo servizio prestato come reggente saranno valutati per metà, escluderemmo dal beneficio numerosi fattorini, che, per essere stati immessi in ruolo dal 1º luglio 1970, resterebbero tagliati fuori dalle provvidenze del disegno di legge.

**A B E N A N T E .** In ogni pubblico concorso, se non erro, si parla di requisiti e di titoli; invece, in questo provvedimento sono elencati solo i requisiti, il che non mi sembra sufficiente. Infatti, dobbiamo essere noi, e non la Commissione provinciale, a decidere i titoli. Comunque, nel caso in esame, trattandosi di un provvedimento che ha molte analogie con il bando di concorso, non vedo perchè non dovremmo parlare anche dei titoli richiesti.

Se non facessimo questa precisazione daremmo vita ad un disegno di legge monco, il che susciterebbe in me molte perplessità.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 125 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, modificato dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 259, è sostituito dal seguente:

« Alla sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricezione, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per ces-

sazioni e sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, si provvede con gli iscritti in un apposito elenco tenuto presso ogni direzione provinciale, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'articolo 17 del presente testo unico.

L'iscrizione nell'anzidetto elenco provinciale, il quale dovrà comprendere un numero di sostituti pari al 30 per cento dei posti, di cui alla citata tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in assegno alla direzione provinciale, esclusa la scorta, si consegue mediante pubblico concorso per titoli da bandirsi con ordinanza del direttore provinciale, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque, elevata a quarantacinque in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo utile per il conseguimento della pensione;
- c) buona condotta;
- d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
- e) titolo di studio di licenza elementare.

Il 10 per cento dei posti disponibili di sostituto messi a concorso è riservato a favore degli orfani del personale postelegrafonico e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Per lo svolgimento e la definizione del concorso stesso si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.



8<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

La graduatoria è formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali che procede alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. Detta graduatoria è approvata dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il direttore provinciale, in base alla graduatoria del concorso, dispone con ordinanza l'iscrizione dei vincitori nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo giorno del mese successivo alla formazione della detta graduatoria.

L'iscrizione nell'elenco è mantenuta fino al compimento dell'età di sessantacinque anni ».

M A Z Z E I . Proporrei un emendamento alla lettera *b*) tendente ad elevare i limiti di età da 25 a 32 anni. E sopprimerei il requisito della buona condotta. Per quanto riguarda i limiti di età, mi sembra che vi sia un grosso divario tra quello di 25 anni previsto per gli aspiranti in genere e quello di 45 anni previsto in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza avere maturato il periodo minimo utile per il conseguimento della pensione. Quindi, per colmare un po' questo divario, i 25 anni potrebbero diventare 32. Poi — lo ripeto — vorrei sopprimere la lettera *c*), recante la disposizione che prevede il requisito della buona condotta. Nei concorsi pubblici è richiesto il certificato del casellario giudiziale, non quello di buona condotta.

S A M M A R T I N O , *relatore alla Commissione*. La proposta mi sembra sensata, quindi gradirò che la Commissione si soffermi su questo punto per vagliare la opportunità suggerita dal senatore Mazzei.

A L E S S A N D R I N I . Occorre inserire una disposizione che preveda anche il requisito del certificato di mancanza di carichi pendenti. La giustizia è troppo lenta, quindi richiedendo anche il cosiddetto certificato

dei carichi pendenti si evita che magari uno venga immesso nell'amministrazione e che poi costui venga condannato per furto, o che so io. Altrimenti nelle more del giudizio il dipendente potrà combinare ogni sorta di malanni all'interno dell'Amministrazione. E aggiungo che tra certificato di buona condotta e certificato penale c'è un salto enorme.

A B E N A N T E . Sono titoli e valutazioni completamente distinte.

M A Z Z E I . La mia proposta aveva solo un obiettivo tecnico. C'è una legge che regola la partecipazione ai concorsi banditi dalla pubblica Amministrazione, e tale legge sopprime il certificato di buona condotta tra quelli da richiedere ai candidati. Non vedo la ragione per la quale il disegno di legge che stiamo esaminando non debba uniformarsi al criterio generale adottato per tutti i concorsi riguardanti la pubblica Amministrazione.

S A N T A L C O . Non si può confondere il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco, col certificato penale. Per accedere ai concorsi banditi dalla pubblica Amministrazione bisogna avere il certificato penale pulito. Quindi il certificato penale ci vuole. Il certificato di buona condotta è altra cosa. Si può fare l'esempio di un giovane il quale conduce una vita dissipata, ma che ha il certificato penale ancora pulito. Questo è il problema. Ed è un problema grosso, se è vero, come è vero, che questi candidati faranno i fattorini, i portalettere eccetera. Porteranno valori, avranno affidata una mansione delicata. Non sono affatto d'accordo con il collega Mazzei. Se c'è un giovane il quale conduce vita dissipata, è bene che sia messo un po' da parte, che non gli si affidino mansioni così delicate.

A B E N A N T E . Sono favorevole alla proposta del collega Mazzei. Chi stabilisce se uno è dissipato o no? Nel momento in cui il maresciallo di pubblica sicurezza o l'agente di pubblica sicurezza dà informazioni nelle quali il giudizio di « dissipato » ha valore politico — così come è avvenuto nel passa-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

to — o quando il sindaco considera un cittadino « dissipato » in rapporto alle sue opinioni politiche, allora entriamo in un ginepraio veramente grosso, che investe anche problemi di legittimità costituzionale. Vi è d'altra parte un argomento principe portato dal collega Mazzei a sostegno della sua richiesta: tra i requisiti di legge richiesti per essere ammessi ai concorsi per la pubblica Amministrazione, il certificato di buona condotta non risulta più. In rapporto a questa considerazione dobbiamo avere documenti certi, come il certificato giudiziario, e non aleatori, determinati da autorità che non hanno certamente titolo per valutare legittimamente la buona condotta dei candidati.

S A M O N À . Non possiamo negare a coloro che hanno il certificato penale da cui non risulta alcunchè il diritto di partecipare ad un concorso, solo perchè riteniamo che non sussista il requisito della buona condotta. Non è possibile, dato che le leggi vigenti non lo ammettono. Il requisito della buona condotta non può aver alcun significato ai fini dell'ammissione ai concorsi.

C R O L L A L A N Z A . Se uno va a giocare e perde delle somme?

S A N T A L C O . Il certificato penale lo avrà in regola, ma non mi sembra che sia un tipo da raccomandare per affidargli certi valori.

A B E N A N T E . Se sottrae un plico sarà condannato, magari all'ergastolo!

Z A C C A R I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sulla soppressione del punto *c*) esprimo parere contrario, perchè giudico valida la considerazione che si tratta di una funzione delicata per cui bisogna creare un senso di fiducia negli utenti e nell'amministrazione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Mazzei insiste nell'emendamento?

M A Z Z E I . Insisto per la soppressione del punto *c*). Credo che il certificato penale

in ordine sia sempre necessario, ma lo sostituirei al requisito della buona condotta.

S A M O N À . Il requisito della buona condotta si presterà a discriminazioni politiche.

A L E S S A N D R I N I . Le discriminazioni le fanno i sindacati: si sa benissimo che non si entra in certe Amministrazioni se non c'è un giudizio sindacale favorevole.

A B E N A N T E . Dovete dire che, purtroppo, non potete fare più del clientelismo da quando c'è il sindacato che controlla le assunzioni; e questo vi dispiace.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Mazzei, tendente a sopprimere il punto *c*).

(*Non è approvato*).

Il senatore Mazzei ha presentato altresì un emendamento al punto *b*), tendente a sostituire la parola « venticinque » con l'altra « trentadue ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

## Art. 2.

L'articolo 63 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« I posti disponibili al 1° gennaio di ogni anno nella qualifica di fattorino del personale di esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fatte salve le riserve menzionate nell'ultimo comma del presente articolo, sono conferiti con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno mediante concorso per titoli, cui sono ammessi gli iscritti negli

8ª COMMISSIONE

2º RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

elenchi provinciali previsti dall'articolo 125 del presente testo unico che abbiano prestato lodevole servizio effettivo, anche non continuativo, per almeno sei mesi.

All'atto della nomina a fattorino i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di reggente saranno valutati per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.

Sono salve le riserve dei posti previste dagli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e dagli articoli 4, ultimo comma, e 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 ».

A quest'articolo il senatore Abenante ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, alla fine del primo capoverso, la parola « lodevole ».

SAMMARTINO, *relatore alla Commissione*. Prima di esprimere il mio pensiero su questo emendamento, desidero far presente quello che accade (e qui mi appello all'onorevole Sottosegretario) in via pratica a proposito dei sei mesi di servizio. Un portalelettere titolare ha il proprio figlio sostituto, iscritto all'albo; si dà ammalato per un mese ed è il figlio che lo sostituisce, non l'estraneo, poveretto, anch'egli sostituto, regolarmente iscritto all'albo, che però non effettuerà mai il servizio sostitutivo.

Nel corso della passata legislatura avevo presentato un disegno di legge inteso a ridurre il periodo dei sei mesi. Una raccomandazione ora mi permetto di fare al Governo, e cioè che si vigili più da vicino sulle domande di congedo dei titolari della distribuzione, degli agenti postali, i quali, quando hanno membri di famiglia iscritti all'albo, hanno tutto l'interesse a favorirli a scapito di altri. Potremmo citare casi di tutta evidenza di fronte ai quali mi trovo profondamente a disagio.

Se sopprimiamo l'aggettivo « lodevole », credo che aggraviamo la situazione, perchè può accadere che un portalelettere, dovendo consegnare personalmente una raccomandata, la deponga invece sotto la porta del desti-

natario: in questo caso, il servizio viene prestato, ma non in maniera lodevole.

ABENANTE. Si cancella dall'albo!

SAMMARTINO, *relatore alla Commissione*. Un fattorino si è tenuto un telegramma in tasca per tre giorni; possiamo parlare di servizio lodevole? Non sono d'accordo sulla soppressione dell'aggettivo « lodevole ».

SANTALCO. Vorrei pregare il relatore di considerare la proposta che mi permetto di formulare. Egli ha esposto i motivi per cui è contrario alla soppressione dell'aggettivo « lodevole », ed io li condivido. Proporrei, allora, di modificare l'emendamento del senatore Abenante, sostituendo la parola « lodevole » con le altre « senza demerito ». Mentre con la parola « lodevole » c'è la possibilità che avvenga quello che ha denunciato il relatore, quando inseriamo le parole « senza demerito » il discorso cambia. Se un portalelettere si tiene in tasca il telegramma per tre giorni, ammesso che ciò possa avvenire, mi sembra che tanto basti per demeritare.

CEBRELLI. Sapete benissimo che in questo caso il portalelettere viene licenziato. Se non erro, c'è una disposizione precisa in materia.

SAMMARTINO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sulla proposta del senatore Santalco.

ZACCARI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Preferirei che rimanesse la parola « lodevole », ma non sono contrario all'emendamento del senatore Santalco.

ABENANTE. Credo che si possa trovare una soluzione tecnicamente valida. Direi, cioè, di sopprimere la parola « lodevole » e di aggiungere, dopo le parole « per almeno sei mesi », le altre: « senza sanzioni disciplinari ».

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

Il demerito è una valutazione, la sanzione è un fatto che si ricollega ad una mancanza. Il relatore ha citato il caso di colui che si è tenuto il telegramma in tasca per tre giorni: in quel caso, mentre il demerito costituirebbe una valutazione soggettiva, la sanzione deriverebbe dal fatto concreto che il portalettere non ha svolto bene il servizio.

**PRESIDENTE.** Il senatore Abenante propone allora al primo capoverso un emendamento inteso a sopprimere l'aggettivo « lodevole » e ad aggiungere, invece, alla fine del capoverso stesso, le parole « senza sanzioni disciplinari ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Il senatore Santalco ha presentato un emendamento, tendente a sostituire la parola « lodevole » con le altre « senza demerito ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il senatore Cebrelli ha presentato un emendamento, tendente a sostituire il penultimo comma con il seguente:

« A partire dal 1° luglio 1970, all'atto della nomina a fattorino, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di reggente saranno valutati per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici ».

**ZACCARI**, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi rimetto alla decisione della Commissione, nonostante il disordine e non sempre favorevole parere degli uffici del mio Dicastero, sia per le evidenti finalità equitative dell'emendamento, sia perchè non mi risulta che esso comporti problemi di copertura.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Cebrelli.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

Sono abrogati l'articolo 64 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 652.

(*È approvato*).

#### Art. 4.

L'articolo 126 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Qualora gli agenti del centro scorta siano tutti occupati nella sostituzione di agenti della circoscrizione, le reggenze, sia dei posti vacanti che dei posti il cui titolare è assente per congedo, malattia od altre cause, sono conferite ai sostituti secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco, dando la precedenza all'iscritto che risiede da almeno un anno nella località da servire.

Nel caso di più aventi titolo alla reggenza nella stessa sede la preferenza è determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli ed all'età.

All'atto di assumere per la prima volta la reggenza l'iscritto è tenuto a prestare promessa solenne davanti al direttore o reggente dell'ufficio locale e in presenza di due testimoni.

I reggenti non assumono verso terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa da quella attribuita alla Amministrazione e da questa assunta ».

(*È approvato*).

#### Art. 5.

L'articolo 127 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Durante la reggenza è corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo ed assimilati, di cui alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sezione D, personale di esercizio degli uffici locali, secondo quadro.

Ai detti reggenti spettano le quote di agguanta di famiglia, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la tredicesima mensilità e le competenze accessorie nei casi e nella misura previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ».

(È approvato).

#### Art. 6.

L'iscritto nell'elenco provinciale, chiamato a prestare servizio fuori del comune di residenza, ha diritto, oltre al trattamento economico previsto dall'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, ad un rimborso spese nella misura forfettaria di lire 1.500 lorde, per ogni giorno di effettivo servizio, modificata nella stessa misura percentuale in caso di variazione dell'indennità di missione prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 7.

L'articolo 128 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Ai reggenti che prestano servizio per un anno spetta un mese di congedo che può essere usufruito anche in periodi frazionati.

Nel caso di prestazioni inferiori all'anno, detto congedo sarà concesso in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

Per quanto concerne le assenze per malattia si applicano le norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato.

Non si fa luogo a cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dall'incarico per malattia ».

(È approvato).

#### Art. 8.

L'articolo 129 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« In caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta al reggente il medesimo trattamento previsto per il personale di ruolo, di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

(È approvato).

#### Art. 9.

L'articolo 131 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« I reggenti cessano dall'incarico, oltre che nei casi previsti dal presente testo unico, anche:

a) per rientro dell'agente preposto al servizio;

b) per sopravvenuta disponibilità di un agente di scorta;

c) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;

d) per soppressione del posto;

e) su domanda dell'interessato;

f) per revoca della reggenza.

I sostituti che, benchè siano stati diffidati dal direttore provinciale, non assumano, senza giustificato motivo, la reggenza loro conferita, sono cancellati dall'elenco provinciale.

Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco provinciale dei sostituti, di mancato conferimento della reggenza o di re-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

voca della reggenza, adottato dal direttore provinciale, è ammesso il ricorso alla commissione provinciale per gli uffici locali, la quale decide in via definitiva.

L'interessato ha facoltà di far pervenire alla commissione eventuali scritti o memorie e di intervenire alla seduta per presentare oralmente i propri motivi ».

(È approvato).

#### Art. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dai seguenti:

« Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'Amministrazione determina la scorta per la sostituzione degli operatori assenti per congedo, malattia od altre cause.

Per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per congedo, malattia od altre cause, nonché per la copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, la scorta è determinata per provincia in relazione alle unità in assegno nella provincia stessa.

Ai fini dell'applicazione delle unità di scorta di cui al comma precedente, sono istituite con provvedimento del direttore provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia, circoscrizioni territoriali con uno o più uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere ed assimilati. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di ciascuna circoscrizione.

Le unità di scorta agenti assegnate alla provincia sono applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma precedente, con disposizione del direttore provinciale, in proporzione al numero dei posti di portalettere ed assimilati della relativa circoscrizione e devono normalmente provvedere alle esigen-

ze degli uffici compresi nella circoscrizione stessa ed, in caso di necessità, a quelle degli uffici di altre circoscrizioni ».

L'articolo 18 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è abrogato.

(È approvato).

#### Art. 11.

Il periodo di servizio effettivamente prestato dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, in qualità di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza, può essere riscattato dagli iscritti al « Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie delle poste e delle telecomunicazioni », di cui all'articolo 140 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417.

(È approvato).

#### Art. 12.

Mantengono l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti coloro i quali siano già iscritti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco provinciale gli incaricati del servizio di recapito che hanno eseguito il servizio per almeno un anno a spese del comune alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'istanza deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data indicata nel precedente comma; gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, salvo il

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

limite massimo di età che è elevato a quarantacinque anni.

Essi vengono collocati nell'elenco provinciale dopo l'ultimo iscritto alla data di presentazione della domanda alla direzione provinciale competente per territorio, conservando l'anzianità di effettivo servizio di recapito prestato a spese del comune.

Il numero degli iscritti nell'elenco provinciale di cui ai precedenti commi va computato ai fini della determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'articolo 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si farà fronte:

per quanto riguarda la somma di lire 500.000.000, concernente la retribuzione dei sostituti, con le somme iscritte al capitolo 108 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per gli anni finanziari 1972 e 1973;

per quanto riguarda la somma di lire 200.000.000, concernente il rimborso spese forfettario previsto nell'articolo 6, mediante riduzione di pari importo delle somme stanziare per i medesimi anni 1972 e 1973 al predetto capitolo 108.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

« **Attribuzione di nuove mansioni al personale dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077** » (351)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione di nuove mansioni al personale dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

Prego il senatore Sammartino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**SAMMARTINO, relatore alla Commissione.** Gli impiegati di ruolo dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, svolgono, ai sensi della nota legge n. 81 del 1963 (nota, perchè nel 1963 la modifica della legge n. 119 fu molto laboriosa), soltanto mansioni di custodia e di pulizia degli uffici cui sono addetti. Senonchè l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha dovuto utilizzare questo personale anche nella conduzione di impianti di riscaldamento, a causa della impossibilità di reperire imprese disposte ad assumere tali mansioni, specialmente per gli impianti installati in molte stazioni amplificatrici telefoniche difficilmente accessibili. Ma c'è un altro motivo, serio e fondato, che consiglia di non affidare a cuor leggero ad estranei queste mansioni. Si tratta di ambienti da molti punti di vista riservati, per cui prudenza suggerisce che, in stabili ove sono installate apparecchiature ed equipaggiamenti di trasmissione, non entrino se non persone dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Ecco perchè ci troviamo ad esaminare questo provvedimento, che così si riassume: poichè finora, di fatto, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è ricorsa all'opera del proprio persona-

8ª COMMISSIONE

2º RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

le per la conduzione di impianti di riscaldamento termico, esistenti negli uffici dove prestano servizio, questo disegno di legge prevede la facoltà di conferire al personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, appartenente alle tabelle XIV e XV, previste nel citato articolo 125, le mansioni stesse in via, diciamo, di diritto. A tale personale — recita il secondo comma dell'articolo 1 — viene corrisposto un compenso di mille lire per ogni giornata di effettiva prestazione.

Il provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; sembra anzi assodato che con esso si verrà a realizzare una notevole economia, se è vero che si prevede una spesa cinque volte inferiore a quella che si sosterebbe ricorrendo all'opera di imprese private.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge sono chiaramente citate cifre di oneri sostenuti, nel corso della stagione invernale 1970-1971, per lavori eseguiti da imprese. Da queste cifre si deduce appunto la notevole economia che, approvando questo provvedimento, si realizzerà in seno alla Azienda. Il provvedimento prevede la spesa di 21 milioni all'anno, a cui si farà fronte con le disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Si dovrà peraltro provvedere ad apportare variazioni al bilancio stesso e prevedere la riduzione dello stanziamento del capitolo 201 (spese per acqua, gas, elettricità, riscaldamento, eccetera), onde il disegno di legge sia perfetto.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**A B E N A N T E .** Chiedo alcuni chiarimenti all'onorevole relatore: innanzitutto mi sembra estremamente innovativo e strano stabilire in un provvedimento il preciso compenso che deve essere attribuito ai lavoratori di cui trattasi; oggi noi stabiliamo un compenso di lire mille, ma fra alcuni anni, o tra breve, dovremo con un nuovo provvedimento rivalutare tale importo. Credo che in Italia sia la prima volta che si introduce un *erga omnes* in questa forma. Certo, coloro

che svolgono questa attività debbono avere un compenso; io non sono in condizioni di sapere se le mille lire siano molte o poche — e se l'onorevole relatore mi darà lumi gliene sarò grato —, però so che nella nostra società pluralistica esistono i sindacati, i quali hanno il compito di concordare tabelle, tariffe, eccetera. Dunque, non capisco perchè proprio noi dobbiamo stabilire in un provvedimento legislativo una tariffa; ciò comporta diverse conseguenze, a parte poi la preoccupazione che l'articolo potrebbe essere impugnato perchè illegittimo sotto il profilo costituzionale. Le ultime sentenze della Corte costituzionale, infatti, escludono la possibilità di prorogare la validità dei contratti di lavoro e quindi, per analogia, delle norme che comunque stabiliscono tariffe rigide nel nostro Paese.

La mia proposta è che si domandi a chi è naturalmente abilitato a farla la valutazione della cifra.

Inoltre, al comma 1 dell'articolo 1 si legge: « Gli impiegati del ruolo dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV ...che svolgono mansioni di custodia nelle stazioni telefoniche... sono tenuti, su esplicito incarico dell'Amministrazione, a provvedere anche alla conduzione degli impianti di riscaldamento.. »; e se costoro non vi provvederanno, verranno applicate le norme disciplinari del contratto di lavoro? Il senatore Noè, ad esempio, che è anche un esperto tecnico, sa che in Italia per provvedere alla conduzione degli impianti di riscaldamento, che non siano naturalmente piccole caldaie, occorre un'abilitazione. Nel testo non viene neanche fatta una casistica delle diverse potenzialità degli impianti e il custode che ha fatto il custode per tanti anni ora dovrà essere necessariamente idoneo ad assolvere il nuovo compito e dovrà partecipare a corsi per avere il patentino; e se sarà bocciato?

**P R E S I D E N T E .** Non occorre il patentino se non per impianti di considerevole potenziale.

**A B E N A N T E .** Allora bisogna sapere di che impianti si tratta, altrimenti non si può accettare una dizione così drastica. Se



8<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

riuscissimo a trovare una formulazione di tono non ordinatorio e perentorio per quelli che sono stati assunti in passato come custodi, allora potrei anche accogliere la disposizione. Non possiamo innovare così in un rapporto di lavoro per il quale, a suo tempo, sono stati richiesti determinati requisiti, richiedendone oggi degli altri. In Italia si fanno mille cose che sono al limite della legalità; ogni tanto un riflettore ne illumina una e tutti gridano allo scandalo, ma nel momento in cui si elabora una norma legislativa, non me la sento di legalizzare irregolarità.

**P R E S I D E N T E .** Un piccolo chiarimento tecnico: nel disegno di legge si parla di conduzione, non di manutenzione. Tutti i portieri, almeno a Roma, hanno la conduzione dei riscaldamenti centrali e non hanno alcuna patente, perchè la conduzione è una cosa e la manutenzione è un'altra. Per la conduzione basta spingere un bottone e il riscaldamento si accende; nel momento in cui l'impianto termico non funziona viene chiamato il tecnico o la ditta addetta alla manutenzione.

D'altra parte il disegno di legge tutela gli interessi di questi impiegati perchè prevede un compenso di 30 mila lire al mese per un lavoro che già prestano gratuitamente.

**A L E S S A N D R I N I .** Faccio osservare che i rilievi del senatore Abenante hanno un certo contenuto. Bisogna anzitutto distinguere il tipo di impianto di riscaldamento: evidentemente se è un impianto di riscaldamento a vapore occorre — e anche questo secondo le sottodistinzioni degli impianti a vapore — personale specializzato a seconda dei vari casi.

Per quanto riguarda i normali impianti, installati in piccoli uffici, che funzionano ad acqua circolante con bruciatore a gasolio o a nafta, non vi sono rischi, o i rischi sono limitatissimi e, in questi casi, non mi pare che il problema della necessità del patentino debba sussistere. La cosa cambia, naturalmente, per i grossi complessi, che hanno colossali impianti di riscaldamento per i quali occorre personale tecnico specializzato.

Per la questione dei compensi dobbiamo tener presente che, purtroppo, anche quando li stabiliamo per legge, spesso, con il tempo, si svuotano di contenuto e, per tale ragione, sarei favorevole a conferire una delega all'Azienda di Stato per i servizi telefonici affinché questa, di volta in volta, li fissasse — oltre che sulla base del potere d'acquisto della moneta — anche in funzione della diversità degli impianti; tra l'altro, vi possono anche essere casi per i quali ogni compenso si rende superfluo.

**G R O S S I .** Desidero aggiungere alcune considerazioni a quanto detto dal senatore Abenante, che mi pare in parte condiviso anche dal senatore Alessandrini.

La gamma degli impianti di riscaldamento è vastissima e, a parte la manutenzione straordinaria di cui gli impianti hanno bisogno una volta ogni tanto, esiste tutto un lavoro di manutenzione ordinaria, quasi quotidiana, per mantenere in perfetta efficienza gli impianti stessi; infatti, certe accensioni richiedono una continua pulizia delle tubature, altre vengono eseguite in orari e per una durata di tempo che varia a seconda delle esigenze. Pertanto, sono senz'altro d'accordo che debba essere l'Amministrazione interessata a stabilire, caso per caso, sia i termini nei quali deve essere eseguita la manutenzione, sia la misura del compenso da corrispondere a chi la esegue.

**C E B R E L L I .** Se in questo provvedimento fossero stati elencati i tipi di impianto di riscaldamento vi sarebbero state maggiori chiarezza e tranquillità per noi che dobbiamo legiferare.

Sono comunque anch'io del parere già espresso da altri onorevoli colleghi: decida l'Azienda di Stato per i servizi telefonici quale determinazione prendere, caso per caso.

Per tutta la rimanente discussione è indubbio che le preoccupazioni sollevate dall'articolo 1 sono reali. Ritengo però che non si debba perdere di vista un dato fondamentale: che ci troviamo di fronte ad una Azienda produttrice di servizi, diretta secondo i principi che sovrintendono all'attività di un Ministe-

ro. Pertanto, anche per la questione del compenso a coloro che eseguiranno questa manutenzione, dobbiamo tener presente che esso è stato concordato con le organizzazioni sindacali e che oggi tale accordo viene tramutato in legge.

Stabilendo una delega in materia all'Azienda, non facciamo altro che ripercorrere lo stesso cammino già fatto.

Per quanto riguarda il patentino necessario per questo particolare servizio, poichè esiste al riguardo una norma di legge, la Azienda non deve fare altro che applicarla nei casi che la legge prevede.

Non solleverei alcuna eccezione, inoltre, per il fatto che il custode di uno stabile della Azienda o comunque un dipendente della Azienda stessa dovesse assolvere anche il compito della conduzione degli impianti di riscaldamento.

Personalmente, infatti, sono contrario al « mansionario », che rappresenta una delle storture dalle quali è afflitto il pubblico impiego. Esso porta solo ad uno schematismo di lavoro e di competenze che snatura il rapporto di lavoro e crea grosse difficoltà all'attività dello Stato.

Comunque, questo è un discorso che ri-prenderemo al momento opportuno; per ora, ripeto, non sarei affatto preoccupato del fatto che un custode svolgesse anche le mansioni relative al riscaldamento di uno stabile dell'Azienda.

Concludendo, ritengo che dobbiamo approvare il provvedimento in esame se non altro perchè, con esso, viene dimostrata la validità di un ragionamento che da tempo andiamo facendo nei confronti delle aziende di Stato: che non sono possibili gli appalti. Finalmente comincia a farsi strada l'idea che l'appalto, tra un'azienda pubblica e settori privati, costituisce un rapporto ingiusto; si dimostra anche, nel caso concreto, che la gestione in economia — perchè di questo si tratta — è più valida, sia dal punto di vista funzionale dell'esplicazione del servizio che da quello economico, della concessione in appalto.

SANTALCO. La perplessità espressa dal collega Abenante la condivido solo

in parte, perchè sono convinto che allo stato delle cose il personale che ha mansioni di custode provvede anche alla conduzione degli impianti di riscaldamento senza percepire compenso. Questa è la mia convinzione, e questo disegno di legge credo che sia di sanatoria, nel senso buono, nel senso che questo personale verrà a percepire qualcosa che fino a questo momento non ha avuto. Condivido quindi perfettamente le finalità del disegno di legge.

Allora mi permetterei solo, per superare alcune perplessità, di presentare un emendamento, inteso a sostituire le parole « sono tenuti » con l'altra « possono »; sostituirerei inoltre le parole « a provvedere », con le altre « essere adibiti », cioè la frase dovrebbe suonare così: « possono, su esplicito incarico dell'Amministrazione, essere adibiti anche alla conduzione ecc. ecc. ». Però, accettando l'articolo 1 così emendato, non mi sentirei di modificarne il secondo comma. Non modificerei la disposizione concernente cioè le mille lire, perchè ove si dovesse lasciare il compenso alla discrezione dell'Amministrazione, a me pare che bisognerebbe rivedere anche l'articolo 2, perchè c'è una valutazione di spesa di 21 milioni. Ma l'Amministrazione ha potuto stabilire la cifra di 21 milioni — e abbiamo un parere della 5<sup>a</sup> Commissione favorevole appunto alla cifra di 21 milioni — in quanto si è calcolata la spesa di mille lire al giorno per ogni custode che fa questo servizio. Nel momento in cui dovessimo lasciare l'indennità alla discrezione dell'Amministrazione (quindi anzichè stabilire mille lire potrebbero esserne date anche 1.100 oppure 1.500), i 21 milioni, ovviamente, non sarebbero più sufficienti. Motivo per cui concludo sostenendo che a mio avviso bisogna modificare l'articolo 1 nel senso da me suggerito, lasciando tutto il resto così com'è. Diversamente, ripeto, nel momento in cui dovessimo rimettere tutto alla discrezione dell'Amministrazione, dovremmo rimandare il disegno di legge alla Commissione bilancio, perchè i 21 milioni certamente non basterebbero.

MAZZEI. Condivido in parte le osservazioni fatte, ma ho l'impressione che se

non stiamo attenti modifichiamo completamente la filosofia di questo provvedimento. Perchè tutti i provvedimenti hanno una loro filosofia. Il punto di partenza è l'esigenza alla quale questo disegno di legge tenta di andare incontro, e che mi pare spiegata molto bene nella relazione: l'Amministrazione, poichè si tratta di impianti sparsi un po' dappertutto, nell'impossibilità di trovare chi possa condurre tali impianti, è arrivata a questa determinazione: diamo l'incarico ai custodi, ampliamo le mansioni dei custodi. E per questo si prevede un'indennità, perchè si aumenta il lavoro dei custodi. Ma se noi lasciamo nel vago questa possibilità di conduzione da parte dei custodi, non la tramutiamo in norma concreta, allora ci si può trovare di fronte alla difficoltà di non trovare chi sia disposto a mandare avanti gli impianti, cosicchè il problema rimane irrisolto. C'è anche una preoccupazione: di avere della gente che abbia i particolari requisiti richiesti per la conduzione degli impianti, perchè in alcuni casi, quando si tratti di grossi impianti, le norme vigenti richiedono requisiti particolari. Invece, se approviamo il disegno di legge così com'è proposto, nella formulazione che ci è stata presentata, la normativa in esame potrebbe rimanere inoperante. Reputo opportuno proporre comunque un comma aggiuntivo che faccia salvo, laddove è richiesto, l'impiego di personale specializzato, ferma la facoltà, nei piccoli impianti, che vanno avanti solo spingendo un bottone, di affidare la conduzione al custode. Non sono invece d'accordo circa l'opportunità di lasciare alla pubblica Amministrazione una facoltà di contrattazione coi singoli. Qui ci troviamo nel campo del pubblico impiego, e questo è uno dei punti fermi del nostro ordinamento: devo dire che la contrattazione è solo fonte di discriminazioni in materia di pubblico impiego. Cerchiamo almeno di ridurre le discriminazioni tra una categoria e l'altra. Allo stato attuale bisogna tenere presente il principio che tutte le indennità vanno stabilite e mantenute con legge. L'emendamento aggiuntivo che propongo può suonare così: « Nel caso in cui, in base alle norme vigenti, è necessario, per la conduzione degli impianti, il possesso di par-

ticolari requisiti, l'Amministrazione potrà incaricare solo personale che abbia tali requisiti. », in maniera da fugare le preoccupazioni da più parti manifestate. Il comma aggiuntivo andrebbe inserito tra il primo e il secondo.

Z A C C A R I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi rendo conto delle perplessità emerse durante l'esame del presente disegno di legge, ma vorrei pregare gli onorevoli colleghi di approvare il testo così com'è, perchè in effetti si tratta soltanto di ampliare in misura non rilevante le mansioni dei custodi per far fronte a particolari necessità. Non bisogna, infatti, dimenticare che esistono delle stazioni telefoniche amplificatrici difficilmente accessibili, per cui, sostituendo la parola « possono » alle altre « sono tenuti », non faremmo che creare maggiori difficoltà all'Amministrazione.

Certamente la mansione di accudire agli impianti di riscaldamento non va al di là delle semplici operazioni connesse a tale servizio; qualora dovesse trattarsi di grossi impianti, logicamente l'Amministrazione provvederebbe a dotarli di apposito personale. In genere si tratta di piccole stazioni telefoniche in zone periferiche, per cui non si fa altro che conferire, al personale che svolge mansioni di custodia, anche il compito della conduzione degli impianti di riscaldamento. Dato però che tale lavoro può comportare anche dei rischi, si stabilisce un compenso per il servizio che detto personale è tenuto a svolgere.

Per quanto riguarda le mille lire, ci troviamo di fronte ad un compenso forfettario che, ovviamente, come è stato detto, è stato concordato con le organizzazioni sindacali. È vero che, nel caso di forte svalutazione, bisognerà modificare la norma; trattandosi però di compenso forfettario, penso che possano essere accettate anche le mille lire per ogni giornata di effettiva prestazione. Al limite potrei accogliere l'emendamento del senatore Mazzei, ma mi sembra superfluo — ripeto — perchè nel caso di impianti di grossa portata spetta alla stessa Amministrazione dotarli di personale specializzato.

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

M A Z Z E I . Penso che l'Amministrazione provvederà a dare questo incarico con un certo discernimento, ma è anche possibile, sulla base del testo del disegno di legge, che questo discernimento non vi sia e che, ad esempio, si possa conferire l'incarico anche per un impianto di centomila calorie-ora.

Z A C C A R I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'emendamento è superfluo, ma non mi oppongo.

S A M M A R T I N O , *relatore alla Commissione*. Certamente l'emendamento del senatore Mazzei mette l'Amministrazione in una posizione di sicurezza, rendendo esplicito proprio il requisito che questi impiegati debbono avere ai fini della conduzione degli impianti di riscaldamento. Sarei, quindi, favorevole all'emendamento stesso, ma vorrei che fosse meglio formulato.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Santalco, confesso che mi sento a disagio quando l'onorevole Sottosegretario dice che si tratta di stazioni addirittura inaccessibili. Io so di certe stazioni che si trovano su strade mulattiere per cui solo il custode può accudire a determinati compiti. Voglio anche credere che non si tratti di grossi impianti di riscaldamento, ma di normali bruciatori a nafta; comunque, se il senatore Santalco non si sente di ritirare il suo emendamento e di lasciare la dizione « sono tenuti », mi rimetto alla decisione della Commissione.

S A N T A L C O . Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Gli impiegati del ruolo dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'ar-

ticolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che svolgono mansioni di custodia delle stazioni telefoniche ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono tenuti, su esplicito incarico dell'Amministrazione, a provvedere anche alla conduzione degli impianti di riscaldamento esistenti negli edifici in cui prestano servizio.

Al personale addetto alle mansioni di custodia, incaricato anche della conduzione degli impianti di riscaldamento a termine del primo comma del presente articolo, è corrisposto per tale conduzione un compenso forfettario di lire mille per ogni giornata di effettiva prestazione.

Il senatore Abenante ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma le parole: « Le successive variazioni del compenso saranno determinate d'intesa coi sindacati ».

Certo, subordinare perentoriamente l'approvazione della norma ad un'intesa che può anche non essere raggiunta...

A B E N A N T E . Allora diciamo « sentiti ».

S A M M A R T I N O , *relatore alla Commissione*. A questo punto mi corre l'obbligo di informare che i sindacati sono d'accordo sul presente testo.

A B E N A N T E . Ritiro l'emendamento da me proposto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Abenante ha presentato un altro emendamento, tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo 1, le parole « sono tenuti, su esplicito incarico dell'Amministrazione, a provvedere... », con le altre: « possono essere adibiti, su semplice richiesta dell'Amministrazione... ». Sia il Governo che il relatore si sono dichiarati contrari a questo emendamento.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

Il senatore Mazzei ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo, un comma del seguente tenore:

« Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, è necessario, per la conduzione degli impianti, il possesso di particolari requisiti, l'Amministrazione potrà incaricare solo il personale che abbia tali requisiti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 21.000.000 in ragione di anno, si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lo stesso anno e dei corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato » (352)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di

diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato ».

Prego il senatore Sammartino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SAMMARTINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, com'è noto, si è intensamente sviluppato — e tutto fa ritenere che lo sviluppo progredisca ulteriormente — il sistema di telecomunicazioni internazionali e addirittura intercontinentali mediante cavi sottomarini telefonici, che collegano i più svariati Paesi d'oltremare e d'oltreoceano.

L'Italia si è già inserita, in questi ultimi tempi, fra gli Stati proprietari di cavi sottomarini e, nell'ambito del bacino del Mediterraneo, gode di una posizione di primo piano.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge sono elencati i cavi sottomarini italiani attualmente in esercizio. Recentemente si è completata la posa del cavo Catanzaro-Alessandria d'Egitto; sta per essere attuata la posa del cavo Pisa-Bordy el Kippan. Ed in relazione a tali iniziative, sono numerose le amministrazioni straniere o le società estere esercenti servizi di telecomunicazioni che chiedono diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini o su tratti di cavo di proprietà dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni.

È questo un fatto assai importante, che richiede peraltro che l'Italia riconosca le posizioni acquisite sul piano internazionale dai vari Paesi interessati alla posa dei cavi sottomarini.

Il diritto irrevocabile d'uso è un istituto giuridico nato nell'ambito dell'esperienza anglosassone e comporta una forma di partecipazione più intensa di quella attuale, secondo la quale lo Stato è proprietario del cavo sottomarino che, a sue spese, ha costruito e posto in opera, mentre gli altri Stati usufruiscono dei circuiti mediante pagamento di un canone; la proprietà dunque rimane allo Stato che ha eseguito l'opera, mentre lo Stato straniero, la compagnia, la società, l'amministrazione straniera acquista il di-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

ritto irrevocabile d'uso di un circuito o di un determinato numero di circuiti relativi sul cavo.

Tale diritto è irrevocabile in quanto, come dichiara la relazione unita al disegno di legge, esso « non può essere estinto per atto unilaterale di una delle due parti ».

Ho detto all'inizio che siamo in una fase di intensa operosità in questo settore delle telecomunicazioni e l'Italia non potrebbe restare assente nella competizione per la posa e quindi la proprietà dei cavi sottomarini. Se così è, non può non recepire questa nuova forma, oramai accettata in tutte le convenzioni internazionali.

Dobbiamo dare atto, intanto, all'Amministrazione italiana di aver raggiunto un'esperienza tale in questo settore — costruzione e posa in opera — da dare ogni più ampia garanzia. Tanto è vero che quasi tutti i Paesi si rivolgono a noi con evidente fiducia nella tecnica italiana delle telecomunicazioni transcontinentali.

Ho parlato prima di diritti irrevocabili di uso. L'attribuzione di questi diritti ad amministrazioni straniere comporta due grandi vantaggi per il nostro Paese. In primo luogo vi è la necessità, per l'acquirente, di prendere in affitto tratti della rete italiana e di conseguenza l'obbligo di corrispondere allo Stato italiano i diritti di transito. In secondo luogo (ed è questo un punto assai importante) all'Amministrazione viene offerta la possibilità di recuperare molto rapidamente una parte rilevante delle spese sostenute per la costruzione e la posa dei cavi, mentre si consente il massimo impiego dei cavi stessi.

Va poi opportunamente considerato che le somme che l'Amministrazione percepirà, a titolo di quota parte del costo capitale iniziale delle spese di manutenzione, dagli acquirenti dei diritti irrevocabili di uso e il gettito delle tasse di transito costituiranno una non indifferente posta attiva della nostra bilancia dei pagamenti.

Non va infine trascurato un motivo di ordine, per così dire, più alto di ogni altra, pur importante, considerazione: la costituzione di diritti d'uso su cavi sottomarini si profila in armonia con gli ideali di soli-

darietà internazionale che tutti, spero, auspicano.

La partecipazione, infatti, di Paesi i più svariati e lontani alla disponibilità di mezzi di telecomunicazione italiani non può che contribuire a maggiori, più intensi ed amichevoli contatti tra i popoli.

Sono tutte queste considerazioni che, mentre hanno reso indispensabile l'adozione di un provvedimento legislativo che regoli finalmente la materia, mi fanno invitare tutti gli onorevoli colleghi a dare il loro responsabile assenso al provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZACCARI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Concorro pienamente con quanto detto dal senatore Sammartino, che ringrazio. Si tratta di inserire nel nostro ordinamento un nuovo istituto: quello del diritto irrevocabile di uso su cavi sottomarini telefonici internazionali, il che è utile per cedere diritti, ma anche per acquistarne su cavi costruiti dagli altri.

CEBRELLI. A nome del Gruppo comunista dichiaro di non oppormi al provvedimento, poichè esso non costituisce soltanto la promozione di una serie di atti tendenti alle più vaste comunicazioni, ma fornisce anche la possibilità di svolgere una funzione attiva nell'ambito del bacino del Mediterraneo.

Desidero fare una sola considerazione: a mio avviso, tutte le attività ed i servizi di telecomunicazioni dovrebbero far capo alla Azienda di Stato senza che in esse intervenissero anche aziende a capitale misto. Nel caso concreto, questo diritto irrevocabile di uso gestito completamente dalla Azienda di Stato darebbe maggiori garanzie per l'opera politica di promozione delle telecomunicazioni nel mondo e, in modo particolare, nel bacino del Mediterraneo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato.

Detta costituzione può avvenire soltanto:

a) a favore di Amministrazioni estere o di enti pubblici o privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio italiano;

b) a favore di Società italiane concessionarie di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per l'espletamento del traffico di loro competenza.

I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al primo comma possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

## Art. 2.

Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si provvede con convenzioni soggette all'approvazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del costo capitale del circuito e la quota degli oneri di manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni caso, le predette quote devono essere proporzionali al rapporto fra i circuiti oggetto del diritto irrevocabile di uso e il totale dei circuiti realizzati sul cavo.

(È approvato).

## Art. 3.

Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprietà statale non potrà essere

ceduto a terzi da parte del titolare se non previo consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministero del tesoro.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

« **Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, contenente disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni** » (353)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, contenente disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Prego il senatore Sammartino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S A M M A R T I N O , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge intende adeguare l'indennità oraria di missione in favore dei guardafili, degli autisti e degli operai addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafici; in una parola, degli agenti tecnici delle telecomunicazioni.

Tale indennità è infatti ancora quella fissata con legge 30 marzo 1965, n. 321, modificata dalla legge 11 febbraio 1970, n. 29, la quale, però, ha lasciato inalterata la misura di detta indennità.

Si tratta, onorevoli colleghi, di lavoratori che il più delle volte sono chiamati ad espletare la loro opera a distanze di oltre 8 chilometri dalla sede del proprio circolo delle costruzioni posteletrografiche e per lavori di durata non inferiore a 5 ore.

Trascorsi oramai 12 anni dalla legge surricordata, il Ministero ha ritenuto doversi procedere ad un adeguamento delle inden-

8ª COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

nità stesse, aumentandole in misura decente. Si è poi inteso cogliere questa occasione per riconsiderare situazioni analoghe che si verificano anche per quei dipendenti delle poste che vengono comandati ad effettuare il trasporto e lo scambio degli effetti postelegrafonici tra uffici situati in comuni diversi, servendosi di automezzi dell'Amministrazione.

Praticamente, si estende a questo personale il trattamento praticato agli addetti ai servizi postelegrafonici viaggianti per ferrovia.

Questi, infatti, godono, ai sensi dell'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, di indennità speciali.

L'articolo 3, poi, attribuisce l'indennità oraria di missione al personale delle Poste e delle telecomunicazioni in servizio presso gli uffici di aeroporto, presso le stazioni radio e presso quelle telefoniche. L'unica condizione che qui si pone è che gli impianti postali e telegrafici siano ubicati in località lontane dai centri abitati e che *in loco* non vi sia disponibilità di alloggi economici e popolari.

A questo articolo 3 intendo presentare un emendamento: nel primo comma, alla quarta riga, si parla di uffici principali, ma non di uffici locali. Dobbiamo tener presente che, a titolo di esempio, gli uffici postali degli aeroporti di Milano sono classificati locali! È, quindi, importante provvedere ad una aggiunta in tal senso. Solo questo emendamento estensivo io propongo.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**Z A C C A R I**, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi associo alle conclusioni ed alla proposta del relatore, dichiarandomi favorevole all'emendamento.

**C E B R E L L I**. Siamo favorevoli al provvedimento e anche all'emendamento proposto dal relatore, ma vorremmo proporre un emendamento aggiuntivo e precisamente il seguente articolo 2-bis:

« Le misure dei compensi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e dei compensi previsti per il personale viaggiante all'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono da considerarsi al netto da ogni ritenuta erariale ».

Mi sembra che l'emendamento sia chiarissimo di per sé. Il disegno di legge prevede un rimborso di spese sostenute dai lavoratori; sarebbe assurdo gravare di ritenute erariali tale rimborso.

**Z A C C A R I**, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Si tratta di una maggiorazione di indennità già corrisposte e attualmente su queste indennità vengono effettuate delle trattenute.

Ora, se ho ben compreso, lei vorrebbe invece che tali maggiorazioni fossero corrisposte al netto. Una tale modifica mi lascia molto perplesso perchè quello che stabiliamo oggi nella fattispecie dovrà essere esteso, poi, a tutti i compensi di tutte le amministrazioni dello Stato; non v'è dubbio, inoltre, che l'emendamento comporti nuove, e non irrilevanti, spese.

**C E B R E L L I**. Non si tratta di un compenso, è un rimborso di spese sostenute. Se si trattasse di un compenso non avrei nulla da dire, perchè il compenso rientra nel salario e tutto il salario è soggetto a ritenute erariali. Noi, oggi, con questo disegno di legge adeguiamo il rimborso ai valori del 1972, ma in quanto tale non possiamo sottoporlo a ritenute erariali. Dobbiamo correggere un errore fatto sette anni fa.

**P R E S I D E N T E**. Vorrei far presente che ove noi dovessimo prendere in considerazione tale emendamento, che comporta un maggiore onere finanziario, dovremmo sospendere la discussione e chiedere il parere della Commissione competente.

**M A Z Z E I**. Devo dire che il compenso di cui trattasi appare come un rimborso spese, ma in realtà si tratta di un'indennità. Il disegno di legge stesso parla di indennità, e sono indennità così come lo sono quelle di trasferta, per le quali su una parte, stabilita



8<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

per legge, mi sembra sul 40 per cento, vengono operate le trattenute erariali. Tra l'altro vi è una legge delega per la riforma tributaria, nella quale sono stati fissati dei principi, o meglio tutto un regime transitorio. Al momento, mi sembra molto pericoloso fissare in un disegno di legge un'esenzione per quella che dallo stesso disegno di legge viene indicata come un'indennità.

C E B R E L L I . Presento una proposta formale di rinvio, affinché la Commissione proceda ad un approfondimento del problema; se arriverà alla conclusione che si tratta di un'indennità, il ragionamento del senatore Mazzei risulterà ineccepibile; se invece si verificherà, come ne sono convinto, che si tratta di un rimborso, allora insisterò nel mio emendamento.

M A Z Z E I . Se fosse un rimborso spese non vi sarebbe stato bisogno di ricorrere ad un provvedimento, perchè l'Amministrazione è tenuta a rimborsare le spese che si fanno per suo conto; la presentazione di un disegno di legge dimostra chiaramente che si tratta di un'indennità.

S A M M A R T I N O , *relatore alla Commissione*. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che vi è tutta una vasta gamma di competenze accessorie che non sono solo quelle spettanti agli agenti tecnici superiori delle telecomunicazioni. Non vorrei che con questo disegno di legge noi alterassimo tutto un equilibrio consacrato da leggi precedenti. Sento dire che su questo argomento si sta preparando un provvedimento globale; ritengo, dunque, che in quella sede potremo meglio approfondire il problema sollevato dal senatore Cebrelli, al quale chiedo di voler, per ora, ritirare l'emendamento che ha proposto.

P R E S I D E N T E . Anche io chiedo al senatore Cebrelli di voler ritirare l'emendamento.

C E B R E L L I . Va bene, lo ritiro. Rimando la trattazione del problema ad altra, più opportuna sede.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

Le misure dei compensi orari, fissate nell'articolo 3 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono modificate come segue:

	Fra ore 6 e 22 Lire	Fra ore 22 e 6 Lire
Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe, capi operai ed operai di 1 <sup>a</sup> categoria . . .	192	400
Rimanente personale	170	364

(È approvato).

## Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, al personale delle poste e delle telecomunicazioni comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune, con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, competono le indennità per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Ai fini della corresponsione dell'indennità oraria di servizio di cui al punto 2 del medesimo articolo 23, gli agenti addetti alla conduzione degli automezzi per l'espletamento del servizio indicato nel precedente comma sono equiparati agli agenti in servizio di ambulante.

Per il personale contemplato nel presente articolo l'indennità di percorrenza di cui al punto 4 dell'articolo 23 stesso è stabilita nella misura prevista per i servizi resi su treni accelerati.

(È approvato).

## Art. 3.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio negli uffici principali postelegrafonici e nei posti di accettazione telefonica al pubblico, presso gli aeroporti, nonché negli uffici principali radio postelegrafonici e nelle stazioni telefoniche, compete l'indennità di trasferta nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 2 della legge 15 aprile 1961, n. 291, a condizione che si tratti di uffici ubicati in località lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico-popolare.

Gli uffici che danno titolo alla corrispondenza dell'indennità prevista dal precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

**P R E S I D E N T E .** Al primo comma di questo articolo il relatore, senatore Sammartino, ha presentato il seguente emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « in servizio negli uffici principali », le altre: « e locali ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1971 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede, per gli anni 1971-1972 e per l'anno 1973, a valere sugli stanziamenti iscritti, rispettivamente, negli anni 1972 e 1973, in attuazione del primo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Rivalutazione delle indennità per l'uso di veicoli a motore di proprietà dei dipendenti delle Aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (354)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione delle indennità per l'uso di veicoli a motore di proprietà dei dipendenti delle Aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Prego il senatore Sammartino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**S A M M A R T I N O**, relatore alla Commissione. Il disegno di legge in esame provvede, come recita lo stesso titolo, ad un adeguamento delle indennità previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, per l'uso di veicoli a motore di proprietà dei dipendenti delle Aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al sensibile aumento dei costi di esercizio dei veicoli stessi (benzina, assicurazione, manutenzione, ammortamento, eccetera) avutosi dal 1965 ad oggi.

Mi permetto di segnalare che, a mio avviso, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovrebbe provvedere, in primo luogo, ad eliminare la stortura dell'uso, da parte di detto personale, di propri automezzi nell'espletamento di un servizio pubblico. Comunque, il presente disegno di legge nei suoi quattro articoli è molto chiaro ed esplicito: con l'articolo 1 si aumentano appunto del 43 per cento le misure delle indennità previste dalle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Tenuto conto anche che il disegno di legge, già presentato al Senato in data 14 gennaio 1972, decadde per la fine anticipata della le-

gislatura, ne raccomando l'approvazione alla Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**Z A C C A R I ,** *sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni.* Concordo con le conclusioni del relatore.

**C E B R E L L I .** Sono d'accordo sul provvedimento. Desidero soltanto ribadire che ci sembra piuttosto assurdo che alcuni dipendenti dello Stato debbano usare il proprio automezzo per svolgere un pubblico servizio. Pensiamo sia doveroso da parte dell'Amministrazione delle poste rivedere al più presto questa situazione.

**Z A C C A R I ,** *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* L'Azienda dovrebbe fare una previsione di spesa molto onerosa, di gran lunga maggiore di quella attuale.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri, e di lire 23 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

*b)* di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero ».

(È approvato).

#### Art. 2.

L'indennità forfettaria, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, è stabilita in lire 430 per ogni giornata di effettivo servizio.

(È approvato).

#### Art. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1º gennaio 1972.

(È approvato).

#### Art. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, ammontante, in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, a lire 780 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed a lire 200.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione, rispettivamente per lire 350 milioni e per lire 430 milioni, degli stanziamenti dei capitoli 101 e 108 dei relativi stati di previsione della spesa per gli anni finanziari 1972 e 1973 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con le somme iscritte nel capitolo 120 degli stati di previsione della spesa dell'Azienda stessa per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 13,20.*